



ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2

"Renata Fonte"

Via Mauro Manierin. 20 - 73048 Nardò (LE)

Tel. 0833-562691 – www.comprensivonardo2.edu.it –

E-mail: LEIC89700R@istruzione.it – LEIC89700R@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: LEIC89700R -Cod. Fisc.: 82002180758



I. C. POLO 2 "R. FONTE"- NARDO'
Prot. 0000946 del 08/02/2022
V-7 (Uscita)

Al personale docente

Al personale ATA

Agli alunni/e

Ai genitori

Al DSGA

Al sito web

Al Registro Elettronico – Scuolanext

Oggetto: Misure di contenimento Covid-19 a partire dal 7 febbraio 2022

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che in data 4 febbraio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 29 del 04-02-2022, il D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 *“Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”*, che all'art.6 disciplina la *“Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS- CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”*.

Tenendo conto di quanto previsto dal D.L. indicato e dalla circolare del Ministero della Salute Prot. n.9498 del 04-02-2022 avente ad oggetto: *“Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”* si stabilisce quanto segue:

NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA:

- **fino a 4 casi** di positività accertati tra gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe:
 - l'attività educativa e didattica prosegue per tutti **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
 - in tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
- **con 5 o più casi** accertati nella stessa sezione:
 - si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione** delle relative attività **per una durata di cinque giorni se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente**;
 - agli alunni della sezione, si applica il regime sanitario di autosorveglianza (se vaccinati con ciclo completo entro 120 giorni o che abbiano effettuato la dose di richiamo o che siano guariti dal covid entro 120 giorni) con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età;

- agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza (perché non hanno concluso il ciclo vaccinale primario o lo hanno concluso da più di centoventi giorni, che sono guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo) si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2;
- la riammissione in classe degli alunni in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

NELLA SCUOLA PRIMARIA

- **fino a quattro casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:
 - l'attività didattica prosegue per tutti **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
 - In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
- con **cinque o più casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente:
 - per coloro che diano dimostrazione, mediante green pass, di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
 - per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
 - per gli altri alunni si applica la **didattica digitale integrata per** la durata di **cinque giorni** e la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- con **un caso** di positività accertato tra gli alunni presenti in classe:

- l'attività didattica prosegue per tutti **in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
- **con due o più casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, se l'accertamento del 2 caso si verifica entro 5 giorni dal precedente caso accertato:
 - per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
 - per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.
 - per gli altri alunni si applica la **didattica digitale integrata per** la durata di **cinque giorni** e la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Tutti sono invitati a prendere visione del Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5 n. e della circolare del Ministero della Salute Prot. n.9498 del 04-02-2022 e ad attenersi a quanto in essi stabilito.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa